

CITTÀ DI AOSTA
REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA
REPUBBLICA ITALIANA

VILLE D'AOSTE
REGION AUTONOME VALLEE
D'AOSTE
REPUBLIQUE ITALIENNE



**REGOLAMENTO PER DISCIPLINARE LE MODALITA'
DI GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE DEI
CONSIGLIERI COMUNALI E LE RELATIVE
TRATTENUTE DALL'INDENNITA' DI FUNZIONE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 1° luglio 2004,
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 185 del 29 dicembre 2004

ART. 1

Ai consiglieri comunali, per ogni assenza dalle sedute del Consiglio, della conferenza dei capigruppo o delle Commissioni consiliari o dell'Ufficio di Presidenza di cui sono componenti, è applicata sull'indennità di funzione, di cui al comma 1 dell'art. 5 bis della L.R. 23/2001 introdotta con L.R. 5/2004, la trattenuta prevista dal successivo art. 2, salvo che l'assenza sia dovuta a:

- 1) motivi di salute su presentazione, in originale o in copia, del certificato medico;
- 2) motivi istituzionali connessi al ruolo di consigliere comunale;
- 3) motivi personali fino al limite del 15% delle presenze semestrali, relative ad ogni singolo consigliere, agli organi consiliari dei quali lo stesso sia componente.

Per il secondo semestre 2004, la percentuale per le giustificazioni sulle assenze di cui al punto 3 precedente sarà applicata a partire dal 1° luglio 2004.

La trattenuta prevista dal successivo art. 2 non si applica alle assenze dei membri della conferenza dei capigruppo impossibilitati a partecipare alle riunioni della stessa, laddove si avvalgano della delega prevista dal comma 5 dell'art. 18 del regolamento consiliare vigente.

L'eventuale assenza dei capigruppo consiliari che partecipino, ai sensi dell'art. 15 comma 3 dello Statuto, alle commissioni consiliari non comporta la trattenuta prevista dall' art. 2.

Non è da considerarsi assente il consigliere che partecipi parzialmente alle sedute dell'organo di cui è componente.

ART. 2

Le detrazioni per le assenze ingiustificate di cui al precedente art. 1 sono pari all'ammontare massimo del gettone di presenza previsto dal comma 3 punto a) dell'art. 5 della LR 23/2001 vigente nel tempo.

ART. 3

Il termine ultimo per la presentazione delle certificazioni giustificative di cui al precedente art. 1 è di 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'assenza, pena l'inefficacia delle medesime.

La giustificazione deve essere presentata direttamente al competente ufficio di segreteria degli Organi Istituzionali che provvederà agli adempimenti di competenza.

ART. 4

I competenti uffici provvederanno alla decurtazione delle assenze ingiustificate con la liquidazione delle indennità relative ai mesi di luglio e dicembre. Per garantire il principio di bilancio della competenza, quest'ultima avverrà nel mese di gennaio dell'anno successivo.

ART. 5

Abrogato con deliberazione C.C. n. 185/2004

ART. 6

La validità degli effetti del presente regolamento è fissata a partire dal 1° luglio 2004.